



TORRE LE NOCELLE (AV)

PUC 2018

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Regolamento di Attuazione n° 5 del 04/08/2011)

Adottato con delib. di G.C. n°61 del 16/05/2018 e adeguato alle osservazioni accolte con delib. di G.C. n°74 del 30/08/2019

avv. Antonio Cardillo
(SINDACO)

geom. Carlo Petriello
(ASS. URB. e LL.PP.)

ing. Pasqualino Cefalo
(R.U.P.)

1:25000 ○	1:10000 ○	1:5000 ○	1:2000 ○	<input type="checkbox"/> DISPOSIZIONI STRUTTURALI <i>a tempo indeterminato (ex art.3. co.3 L.R. 16/2004)</i> <input type="radio"/> DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE <i>a tempo determinato (ex art.3. co.3 L.R. 16/2004)</i> <input type="radio"/> ATTI DI PROGRAMMAZIONE (API) <i>(ex art. 25 - L.R. 16/2004)</i> <input type="checkbox"/> RELAZIONE ILLUSTRATIVA <input type="checkbox"/> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Sistema di città' : Citta' delle colline del Calore STS: A8 - Partenio			SIGLA	ALLEGATO
GRAFICO DI COERENZA TRA PUC E PSAI AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE TABELLA SINTETICA				
PROGETTO URBANISTICO	: dr. arch. PIO CASTIELLO			
STUDIO GEOLOGICO	: dr.geol. C. DE CICCO e dr.geol. C. SACCO			
STUDIO AGRONOMICO	: dr. agr. ANGELO R. MUSTO			
ZONIZZAZIONE ACUSTICA	: dr. ing. MICHELE PETRILLO			

dr.arch. PIO CASTIELLO

TAB 1 TABELLA SINTETICA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA ZONIZZAZIONE DEL PUC ED AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDROGEOLOGICO - Comune di Torre le Nocelle

RISCHIO FRANA											
N/ sigla zona omogenea	Stralcio areale della zona omogenea (dalla carta di sovrapposizione)	Destinazione specifica all'interno della zona omogenea del PUC	Perimetrazione PSAI – livello di pericolosità (frana, idraulico, colata, erosione costiera)	Perimetrazione PSAI – livello di rischio atteso (frana, idraulico, colata, erosione costiera)	Definizione e del Valore Esposto	Definizione del Rischio Atteso	Tipologia degli interventi previsti nella zona omogenea	Valutazione di ammissibilità dell'intervento e di compatibilità	Possibili Opzioni da intraprendere		Previsione e Tempistica per l'attivazione delle misure e/o azioni ovvero Esito
									Misure (prescrizioni o vincoli)	Azioni da attivare per la compatibilità dell'intervento	
1/B		Riordino e completamento del tessuto urbano	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone B sono disciplinate all'art. 2.1.2 delle NTA del PUC per le quali si prevedono interventi prevalentemente di recupero, ristrutturazione e riqualificazione architettonica ed urbanistica, nonché di marginale completamento. L'attuazione degli interventi di nuova costruzione avviene mediante Intervento Edilizio Diretto previo rilascio di Permesso di Costruire. Per gli edifici esistenti, sono sempre consentiti gli interventi di cui alla lettera a,b,c,d, dell'art. 3 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. anche accompagnati da variazioni di destinazioni d'uso al fine di migliorare la vivibilità del tessuto insediativo.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
1/E		Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub-pianeggianti) lett.a) ex art. 39 PTCP		R2 da frana			Le Zone E sono disciplinate all'art. 2.1.8 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell' imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In queste aree è consentito lo sviluppo di attività multifunzionali e complementari (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo, etc), in modo tale da rappresentare una strategia interessante se adeguatamente accompagnata da azioni dedicate da parte della pubblica amministrazione. La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto dal articolo 2.1.8 delle NTA del PUC .	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree a rischio medio (R2)". In tali aree si intende perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale. Le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 8 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
1/E		Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub-pianeggianti) lett.a) ex art. 39 PTCP	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone E sono disciplinate all'art. 2.1.8 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell' imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In queste aree è consentito lo sviluppo di attività multifunzionali e complementari (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo, etc), in modo tale da rappresentare una strategia interessante se adeguatamente accompagnata da azioni dedicate da parte della pubblica amministrazione. La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto dal articolo 2.1.8 delle NTA del PUC .	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
2/D		Produttiva consolidata	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone D sono disciplinate all'art. 2.1.6 delle NTA del PUC. Tali aree risultano in buona parte già insediate e già caratterizzate da usi e vocazioni di tipo produttivo, per le quali si prevede il mantenimento e il consolidamento di usi e destinazioni compatibili con la vocazione e le destinazioni attuali.L'adeguamento alle previsioni del presente PUC avviene mediante la formazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, aventi portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int.. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: attività industriali, artigianali, commerciali e terziarie in genere, centri servizi, spazi espositivi, aree logistiche (magazzini e depositi), mense e strutture unitarie polifunzionali a servizio dell'insediamento, nonché laboratori di ricerca volti anche all'accelerazione ed ottimizzazione dei processi produttivi. Tutti gli interventi devono attuarsi compatibilmente con le norme in materia di inquinamento e garantire la pres. alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, cigli	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
2/E		Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub-pianeggianti) lett.a) ex art. 39 PTCP	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone E sono disciplinate all'art. 2.1.8 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell' imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In queste aree è consentito lo sviluppo di attività multifunzionali e complementari (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo, etc), in modo tale da rappresentare una strategia interessante se adeguatamente accompagnata da azioni dedicate da parte della pubblica amministrazione. La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto dal articolo 2.1.8 delle NTA del PUC .	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		

TABELLA SINTETICA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA ZONIZZAZIONE DEL PUC ED AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDROGEOLOGICO - Comune di Torre le Nocelle											
RISCHIO FRANA											
N/ sigla zona omogenea	Stralcio areale della zona omogenea (dalla carta di sovrapposizione)	Destinazione specifica all'interno della zona omogenea del PUC	Perimetrazione PSAI – livello di pericolosità (frana, idraulico, colata, erosione costiera)	Perimetrazione PSAI – livello di rischio atteso (frana, idraulico, colata, erosione costiera)	Definizione e del Valore Esposto	Definizione del Rischio Atteso	Tipologia degli interventi previsti nella zona omogenea	Valutazione di ammissibilità dell'intervento e di compatibilità	Possibili Opzioni da intraprendere		Previsione e Tempistica per l'attivazione delle misure e/o azioni ovvero Esito
									Misure (prescrizioni o vincoli)	Azioni da attivare per la compatibilità dell'intervento	
2/E1		Agricola strategica (Aree agricole di valore strategico e produzioni tipiche) lett. b) ex art. 39 PTCP	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone E1 sono disciplinate all'art. 2.1.9 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, individua le aree agricole a vocazione turistica, in esse sono comprese le aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità, quali ad esempio le produzioni DOCG, noccioli ecc. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità ed al potenziamento dell'accoglienza rurale. "La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi) ed s.m.i.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
2/E2		Agricola di tutela (Aree di preminente valore paesaggistico) lett. c) ex art. 39 PTCP	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone E2 sono disciplinate all'art. 2.1.10 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In particolare riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate di particolare valenza paesaggistica ed agronomica e pedologica, rilievi collinari e montani caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico, nonché sottoposte a vincoli idraulici e idrogeologici. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento di paesaggi rurali di elevata qualità ed al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte e al potenziamento dell'accoglienza rurale. In tali zone l'obiettivo è quello di conservare i mosaici agricoli, agroforestali e arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra). La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto dall'articolo 2.1.10 delle NTA del PUC. In tali zone andranno obbligatoriamente acquisiti preventivamente i pareri eventualmente prescritti di carattere ambientale, idrogeologico e paesaggistico.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
2/E2		Agricola di tutela (Aree di preminente valore paesaggistico) lett. c) ex art. 39 PTCP	A2 - Aree di media attenzione			Danno medio x Pericolosità media = R2	Le Zone E2 sono disciplinate all'art. 2.1.10 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In particolare riguarda aree boscate ed agricole sostanzialmente inedificate di particolare valenza paesaggistica ed agronomica e pedologica, rilievi collinari e montani caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico, nonché sottoposte a vincoli idraulici e idrogeologici. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento di paesaggi rurali di elevata qualità ed al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte e al potenziamento dell'accoglienza rurale. In tali zone l'obiettivo è quello di conservare i mosaici agricoli, agroforestali e arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra). La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto dall'articolo 2.1.10 delle NTA del PUC. In tali zone andranno obbligatoriamente acquisiti preventivamente i pareri eventualmente prescritti di carattere ambientale, idrogeologico e paesaggistico.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di media attenzione (A2)" ovvero "Aree a rischio medio (R2)". Nelle aree definite a "rischio idrogeologico medio" si intende perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale. Le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – artt. 8-9 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
3/D		Produttiva consolidata	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone D sono disciplinate all'art. 2.1.6 delle NTA del PUC. Tali aree risultano in buona parte già insediate e già caratterizzate da usi e vocazioni di tipo produttivo, per le quali si prevede il mantenimento e il consolidamento di usi e destinazioni compatibili con la vocazione e le destinazioni attuali. L'adeguamento alle previsioni del presente PUC avviene mediante la formazione di Piani Urbanistici Attuativi di cui all'art. 26, co.2, lett. c), della L.R. n.16/2004, aventi portata e valore di P.I.P. ex lege 865/71 e succ. mod. ed int. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso: attività industriali, artigianali, commerciali e terziarie in genere, centri servizi, spazi espositivi, aree logistiche (magazzini e depositi), mense e strutture unitarie polifunzionali a servizio dell'insediamento, nonché laboratori di ricerca volti anche all'accelerazione ed ottimizzazione dei processi produttivi. Tutti gli interventi devono attuarsi compatibilmente con le norme in materia di inquinamento e garantire la pres. alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, cigli	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		

TAB 1 TABELLA SINTETICA DI SOVRAPPOSIZIONE TRA ZONIZZAZIONE DEL PUC ED AREE A PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDROGEOLOGICO - Comune di Torre le Nocelle											
RISCHIO FRANA											
N° sigla zona omogenea	Stralcio areale della zona omogenea (dalla carta di sovrapposizione)	Destinazione specifica all'interno della zona omogenea del PUC	Perimetrazione PSAI – livello di pericolosità (frana, idraulico, colata, erosione costiera)	Perimetrazione PSAI – livello di rischio atteso (frana, idraulico, colata, erosione costiera)	Definizione e del Valore Esposto	Definizione del Rischio Atteso	Tipologia degli interventi previsti nella zona omogenea	Valutazione di ammissibilità dell'intervento e di compatibilità	Possibili Opzioni da intraprendere		Previsione e Tempistica per l'attivazione delle misure e/o azioni ovvero Esito
									Misure (prescrizioni o vincoli)	Azioni da attivare per la compatibilità dell'intervento	
3/E1		Agricola strategica (Aree agricole di valore strategico e produzioni tipiche) lett. b) ex art. 39 PTCP	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone E1 sono disciplinate all'art. 2.1.9 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, individua le aree agricole a vocazione turistica, in esse sono comprese le aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità, quali ad esempio le produzioni DOCG, noccioli ecc. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità ed al potenziamento dell'accoglienza rurale. "La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi) ed s.m.i.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
3/E1		Agricola strategica (Aree agricole di valore strategico e produzioni tipiche) lett. b) ex art. 39 PTCP		R2 da frana			Le Zone E1 sono disciplinate all'art. 2.1.9 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, individua le aree agricole a vocazione turistica, in esse sono comprese le aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità, quali ad esempio le produzioni DOCG, noccioli ecc. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità ed al potenziamento dell'accoglienza rurale. "La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi) ed s.m.i.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree a rischio medio (R2)". In tali aree si intende perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale. Le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 8 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
3/E		Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub-pianeggianti) lett.a) ex art. 39 PTCP	C1 - Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco				Le Zone E sono disciplinate all'art. 2.1.8 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. In queste aree è consentito lo sviluppo di attività multifunzionali e complementari (fattorie sociali, fattorie didattiche, agriturismo, etc), in modo tale da rappresentare una strategia interessante se adeguatamente accompagnata da azioni dedicate da parte della pubblica amministrazione. La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto dal articolo 2.1.8 delle NTA del PUC .	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1)". Gli interventi sono subordinati unicamente all'applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni contenute nel D.M. 11 marzo 1988 (S.O. G.U. n.127 del 1/06/88), nella Circolare LL.PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239).	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 13 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		
4/E1		Agricola strategica (Aree agricole di valore strategico e produzioni tipiche) lett. b) ex art. 39 PTCP		R2 da frana			Le Zone E1 sono disciplinate all'art. 2.1.9 delle NTA del PUC e sono destinate prevalentemente all'esercizio diretto delle attività agricole dell'imprenditore agricolo professionale come definito ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, individua le aree agricole a vocazione turistica, in esse sono comprese le aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità, quali ad esempio le produzioni DOCG, noccioli ecc. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità ed al potenziamento dell'accoglienza rurale. "La nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto dei vincoli ex art.10, co.1, della L.21.11.2000, n.353 (Legge Quadro in materia di incendi boschivi) ed s.m.i.	La disciplina urbanistica prevista per l'area in oggetto risulta COMPATIBILE per la parte in sovrapposizione con le "Aree a rischio medio (R2)". In tali aree si intende perseguire i seguenti obiettivi: sicurezza delle strutture, delle infrastrutture e del patrimonio ambientale. Le costruzioni e gli interventi in generale sono subordinati al non aggravamento delle condizioni di stabilità del pendio, alla garanzia di sicurezza determinata dal fatto che le opere siano progettate ed eseguite in misura adeguata al rischio dell'area.	Disposizioni previste dal TITOLO II - Norme d'uso del suolo: Divieti e prescrizioni – art. 8 delle N.A. del PSAI (ex Autorità di Bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno)		